

(ALLEGATO 1)

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 28 del 28/11/2013

Entrato in vigore il 06/01/2014

Integrato con Delibera Consiglio Comunale n. 15 del 30/03/2017

Modificato con Delibera Consiglio Comunale n 17 del 02/05/2017

Modificato con Delibera Consiglio Comunale n 16 del 23/04/2024

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art 1

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme e/o resti mortali:

- a) di persone decedute nel territorio del Comune;
 - b) di persone, ovunque decedute, che avevano nel Comune al momento della morte la propria residenza;
 - c) di persone che al momento della morte non erano residenti nel territorio del Comune ma che:
 - c.1) abbiano trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistite;
 - c.2) *abbiano trasferito la residenza in altri Comuni purché siano stati essi stessi residenti nel Comune di Cantagallo;*
 - d) di persone, indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
- In ragione della carenza di posti disponibili la Giunta Comunale, informato il Consiglio Comunale, può escludere temporaneamente dalla inumazione le salme appartenenti alla categoria di cui alla lettera c.2)"
- e) di persone non comprese nei punti precedenti, ma che siano possessori di una concessione perpetua;
 - f) il diritto all'inumazione è previsto se rispondenti alle norme della Legge Regionale 18/2007 art. 3 (Trasporto da Comune a Comune nell'ambito regionale senza l'obbligo della doppia cassa).
 - g) in ogni altro caso le salme potranno essere accolte solo per la tumulazione.

Art. 1 bis

Nei cimiteri comunali possono inoltre essere ricevuti e seppelliti defunti che, seppur non in possesso dei requisiti normati dall'Art. 1, abbiano recato lustro e onore al Comune di Cantagallo attraverso le loro opere, ovvero soggetti che in vita si sono contraddistinti

nel campo delle scienze, dell'arte, delle istituzioni, della letteratura, della religione e della cultura in genere. Tali soggetti vengono individuati di volta in volta, previa richiesta scritta o dell'interessato, fintanto che è in vita, o dei prossimi congiunti, con deliberazione della Giunta Comunale.

Art 2

Ogni salma deve essere inumata o tumulata separatamente; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa o loculo.

DEPOSITO DI OSSERVAZIONE - CAMERA MORTUARIA

Art 3

Nessuna salma può essere racchiusa in cassa, inumata, tumulata o cremata, né sottoposta a trattamenti conservativi, prima che sia trascorso un periodo di osservazione di almeno 24 ore dal momento del decesso.

Tuttavia, nei casi di morte sicura o nei casi di iniziata decomposizione, il Sindaco, su proposta degli uffici sanitari competenti, può ridurre tale periodo.

Il periodo di osservazione deve essere protratto fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa, salvo che il medico necroscopo non accerti prima segni sicuri di iniziale putrefazione della salma o accerti la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

Art 4

Nel caso venga costruita nel territorio del Comune una camera mortuaria vi sono depositate le salme che per qualsiasi motivo non possono essere immediatamente seppellite. Il deposito in camera mortuaria, salvo casi eccezionali, non può superare cinque giorni, decorso tale periodo la salma sarà inumata d'ufficio nel campo comune nei modi e nelle forme previste dalle vigenti norme in materia.

In comprovati motivi di urgenza e necessità può essere concesso il deposito della cassa e/o dell'ossario nella cappella cimiteriale.

FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI INUMAZIONI ED ESUMAZIONI

Art 5

L'autorizzazione al seppellimento di salme, parti anatomiche od ossa umane, è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile ai sensi dell'articolo 74 del DPR 396/2000.

Art 6

Ogni salma destinata all'inumazione deve essere chiusa in cassa di solo legno. Le inumazioni vengono eseguite in fosse separate.

Art 7

Trattandosi di Comune Montano, le esumazioni ordinarie e straordinarie delle salme, salvo i casi ordinati dell'Autorità Giudiziaria, possono essere eseguite in qualunque periodo dell'anno, con l'esclusione dei mesi di Luglio ed Agosto, ai sensi del comma a) - art. 84 del

D.P.R. n. 285/90.

Le esumazioni straordinarie delle salme devono essere autorizzate dal Sindaco e devono avvenire alla presenza del Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale e dell'incaricato del Servizio di Custodia.

Le esumazioni ordinarie in ciascun riquadro, salvo speciali norme e convenzioni, possono essere eseguite dopo dieci anni dalla data dell'ultima inumazione.

All'atto dell'esumazione i resti delle salme completamente mineralizzate saranno raccolti e collocati nell'ossario comune, salva la possibilità da parte dei parenti di sistemazione dei resti in cassetta ossario per essere deposte:

a) in ossarietto, b) in loculo già precedentemente concessi.

Le salme eventualmente non decomposte potranno essere adeguatamente trattate per la ripresa del processo di mineralizzazione.

Art 8

Delle esumazioni ordinarie di cui al precedente articolo sarà data notizia, con comunicazione scritta all'intestatario della concessione, o quando questi sia deceduto o irreperibile ai familiari più prossimi. Nel caso di inesistenza o impossibilità a rintracciare i familiari con pubbliche affissioni da effettuare all'ingresso del cimitero.

Art 9

A richiesta degli interessati aventi diritto può autorizzarsi il ritiro di oggetti rinvenuti in loro presenza all'atto dell'esumazione.

Gli oggetti rinvenuti in sede d'esumazione d'Ufficio e non richiesti, ma meritevoli di considerazione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto per il periodo di un anno dalle operazioni stesse.

Decorso inutilmente tale termine, gli oggetti passeranno in proprietà all'Amministrazione. Altri eventuali oggetti comuni rinvenuti durante le operazioni di cui sopra saranno, a cura dell'Ufficio, inseriti nelle cassette ossario.

TUMULAZIONI E TRASLAZIONI

Art 10

La tumulazione, come ogni altra operazione cimiteriale, deve essere eseguita dal personale addetto ai cimiteri. Essa consta nell'apertura dei sepolcri, nella deposizione della salma e nella chiusura del sepolcro stesso.

Art 11

Nelle tumulazioni è fatto divieto di sovrapporre un feretro all'altro.

Art 12

Qualora si verifichi la fuoriuscita di sostanze organiche o forti esalazioni dai manufatti sepolcrali, i concessionari o i loro eredi dovranno provvedere all'immediata riparazione o sostituzione dei feretri.

Ove i concessionari o i loro eredi non provvedessero entro i termini all'uopo notificati, l'Amministrazione interverrà direttamente per le opere necessarie, rimanendo a carico dei concessionari medesimi le relative spese a norma di legge. Ove, peraltro, non vi sia, per l'urgenza del caso, la possibilità di invitare preventivamente gli interessati, si provvederà d'Ufficio analogamente a quanto stabilito nel comma precedente e le eventuali spese saranno sempre a carico dei concessionari medesimi

Art 13

L'estumulazione ordinaria delle salme, per essere traslate in altre sepolture o in altri Cimiteri, è sempre consentita nel rispetto della normativa in materia.

L'estumulazione straordinaria delle salme, salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, deve essere autorizzata dal Sindaco e deve avvenire alla presenza del Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale e dell'incaricato del Servizio di Custodia, ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. n. 285/90.

I feretri che le racchiudono debbono risultare in perfetto stato di conservazione. Se deteriorati dovranno essere riparati, e comunque sempre ricoperti da una cassa di zinco.

Quando, in occasione di aperture di loculi, i feretri, ancorché non debbano essere trasferiti, siano riscontrati in condizioni da non garantire la tenuta dei resti, debbono essere sostituiti. I loculi concessi per l'occupazione da parte delle salme o comunque riaperti per una qualsiasi operazione cimiteriale, debbono essere richiusi a mezzo di muretto di mattoni e non tramite lastre di gesso o comunque prefabbricate.

Art 14

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre le salme entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali furono collocate nel loculo al momento della tumulazione.

E' tuttavia consentita, su richiesta ed alla presenza dell'Autorità Sanitaria, l'eventuale raccolta in cassette ossario di ossa trovate sparse per distruzione di feretri. In occasione di tumulazioni, ove si rinvenivano ossa sparse per distruzione di feretri, è consentita la raccolta immediata di esse in cassette ossario. Delle operazioni suddette dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Responsabile dell'operazione, dal

familiare o da un interessato presente, nonché dal Sanitario se vi abbia assistito. Qualora in tali operazioni possa figurarsi il reato previsto dall'art 411 del codice penale, i partecipanti verranno perseguiti a norma di legge.

CONCESSIONI

Art 15

Tutte le concessioni per sepolture distinte sono temporanee, con decorrenza dalla data del contratto, ed a pagamento, secondo la tariffa deliberata dall'Amministrazione Comunale.

Per le sepolture distinte per cui non esiste contratto di concessione, quest'ultima decorre dalla data del pagamento, se esiste una ricevuta o, in caso contrario, dalla data di morte.

Nell'interno del cimitero il Comune effettua le seguenti concessioni a tempo determinato:

- a) Uso TRENTENNALE di loculi singoli costruiti dall'Amministrazione;
- b) Uso TRENTENNALE di loculi ossari ad uno o più posti.

Le suddette concessioni possono essere rinnovate, alla loro scadenza, per 20 anni previo pagamento del prezzo stabilito.

Il rinnovo è concesso a discrezione del comune, in relazione alle esigenze generali del cimitero, dello stato della sepoltura ed al presunto esercizio dei diritti d'uso.

Nel caso che i concessionari o altri comunque interessati non provvedano, entro due anni dalla data di scadenza, al rinnovo delle concessioni le salme tumulate potranno essere estumulate e, in caso di non completa mineralizzazione, inumate nel campo comune, con le modalità di cui alle vigenti norme regolamentari. I resti mortali tumulati nei loculi ossari saranno depositati nell'ossario comune. Loculi ed ossari così resi liberi ritorneranno nella piena disponibilità dell'Amministrazione.

Nei casi in cui l'urgenza di tumulare non consenta di attendere l'emanazione dell'atto formale di concessione, i loculi costruiti dal Comune saranno assegnati ai richiedenti dall'Amministrazione Comunale previa corresponsione della relativa tariffa.

La tariffa, sia delle concessioni sia dei diritti relativa alle varie specie di operazioni cimiteriali, è stabilita con apposito atto degli organi competenti.

Tutte le concessioni sono disposte con atti formali del Comune. L'emanazione dell'atto formale di concessione sarà effettuata dal Comune, previa corresponsione della relativa tariffa, e presentazione di quietanza agli uffici comunali.

Art 16

Nei casi delle concessioni di loculi di vecchia data, che avevano la dizione " in perpetuo", può essere concesso l'uso del loculo stesso per la deposizione di salme di eredi del defunto, fatta salva la completa mineralizzazione della salma originariamente deposta.

La nuova concessione è quarantennale e interrompe quella originaria e viene assoggettata alle norme previste per le tumulazioni ordinarie.

È fatto obbligo di raccogliere i resti mortali del primo concessionario in cassetta ossario per la deposizione nel loculo stesso.

Il diritto di sepoltura per i contratti di cui sopra è stabilito e limitato in ordine di priorità, qualora in vita, : al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta, ai fratelli o sorelle. Non si farà luogo a nuova concessione quando più congiunti di pari grado non provvedano di comune accordo alla designazione dell'unico titolare del diritto.

Il prezzo della nuova concessione quarantennale è pari ai $\frac{3}{4}$ del prezzo corrente per le concessioni ordinarie.

E' fatto obbligo al nuovo concessionario, al momento dell'apposizione della lapide, dell'aggiunta del nome anche del primo defunto, la cui cassetta, contenente i resti mortali deve essere conservata nel medesimo loculo.

Art 17

Per ottenere una delle concessioni previste nei precedenti articoli l'interessato dovrà compilare specifico modello indicando:

- a- Generalità, domicilio e codice fiscale del richiedente;
- b- Specie della concessione richiesta;
- c- Indicazione specifica delle persone alle quali il concessionario intende sia destinato l'uso del sepolcro;

- d- Formale impegno ad eseguire le operazioni di raccolta in cassetta ossario e deposizione previste in questo regolamento
- e- Attestazione del pagamento della tariffa alla Tesoreria del Comune.

Art 18

Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, salvo casi in cui la salma sia di persona assegnataria di speciali benemerienze. La concessione a tale titolo deve essere deliberata dalla Giunta Comunale.

Art 19

In ogni caso di decadenza, ivi compresa la rinuncia del concessionario all'uso, nonché in caso di trasferimento di salma ad altra sepoltura, il bene oggetto di concessione tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti o indennizzi.

Art 20

Non è ammessa la concessione d'uso temporaneo in via preventiva, salvo casi individuati con deliberazione della Giunta Comunale.

USO DEI LOCULI

Art 21

In tutte le sepolture può essere permessa la tumulazione di una sola salma oltre ai resti mortali di suoi parenti od affini, se vi sia spazio disponibile.

Art 22

Entro tre mesi da ciascuna tumulazione il concessionario ha l'obbligo di apporre sul loculo la lapide sulla quale dovrà essere indicato il nome, il cognome e la data di morte della salma tumulata.

E' consentita l'iscrizione di altri dati anagrafici e di una epigrafe.

Art 23

La richiesta di qualsiasi operazione cimiteriale (tumulazione, estumulazione, raccolta di resti mortali, ecc.) deve essere fatta dal concessionario e, dopo la sua morte, da chi abbia la qualifica di erede e dimostri tale sua qualità.
Per lo svolgimento di detti servizi è determinato un costo, in relazione alle operazioni cimiteriali da sostenersi.

Art 24

I concessionari di qualsiasi tipo di sepolcro o i loro eredi hanno l'obbligo di curarne la manutenzione e di eseguire nel termine di sei mesi qualora questi risieda in Italia o dodici mesi se residente all'estero (termine da notificarsi secondo le norme del Codice di Procedura Civile) tutte le riparazioni ordinarie e quelle straordinarie stabilite dall'Amministrazione.

Decorso inutilmente detto termine il concessionario o gli eredi saranno dichiarati decaduti dalla concessione con carico all'Amministrazione di provvedere alla conservazione dei resti mortali, nel modo che essa giudicherà più opportuno. Nel caso di manufatti divenuti comunque indecorosi, l'Amministrazione ingiungerà al concessionario l'esecuzione dei necessari lavori di restauro, provvedendo, in difetto, d'ufficio e con addebito al concessionario stesso delle spese sostenute.

Nel caso di manufatti pericolosi l'Amministrazione provvederà con immediatezza alla rimozione di quanto pericoloso; la rimozione equivale all'acquisizione di tale materiale che sarà avviato a rifiuto o a discarica; la sepoltura sarà mantenuta nello stato minimale di decoro, ovvero, per le inumazioni, con il tumulo di terra ed il cippo d'individuazione.

Art 25

L'Amministrazione ha facoltà insindacabile di revocare le concessioni già disposte quando concorrano necessità di modificazioni topografiche all'interno del Cimitero.

In tal caso l'Amministrazione provvederà ad assegnare al concessionario o ai suoi eredi un altro loculo o manufatto, sempre

nello stesso Cimitero, alle stesse condizioni della concessione originaria. Qualora ciò non sia possibile, l'Amministrazione costruirà a sue spese un nuovo manufatto.

Nell'ipotesi di cui sopra l'Amministrazione provvederà a sua cura e spese al trasferimento delle salme dalla vecchia alla nuova sepoltura, previo accordi con il concessionario o suoi eredi.

EPIGRAFI E SEGNI FUNERARI

Art 26

I segni funerari da apporre sulle sepolture nei campi comuni possono essere costruiti con qualsiasi materiale, purché sia assicurata la stabilità e la durevolezza.

Art 27

Ogni fossa dei campi d'inumazione è contraddistinta da un cippo realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici. Sul cippo, a cura del Comune, potrà essere indicato il numero progressivo di sepoltura nel campo e applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. E' consentita l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide.

L'installazione delle lapidi e/o dei copritomba e la loro manutenzione è da eseguirsi a carico dei familiari/aventi titolo.

Art 28

I segni funerari apposti nei campi comuni rimarranno sulle sepolture sino all'esumazione dei resti mortali, dopo di che saranno rimossi a cura dell'Amministrazione rimanendo nella disponibilità della stessa.

I familiari hanno la facoltà di richiedere i segni funerari rimossi al momento dell'esumazione.

Art 29

Davanti alla lapide dei loculi concessi dall'Amministrazione è consentito il collocamento di oggetti artistici di genere funerario o di vasi per fiori recisi o artificiali.

PULIZIA DEI CIMITERI

Art 30

Il servizio di pulizia interno del cimitero è a carico all'Amministrazione Comunale. E' sua facoltà emanare istruzioni per il regolare svolgimento delle operazioni nei cimiteri, conformemente alle direttive dell'Autorità Sanitaria.

Art 31

La vigilanza sanitaria sul cimitero del Comune è esercitata dall'Autorità Sanitaria.

Art 32

Gli orari di apertura e di chiusura del cimitero sono stabiliti con ordinanza del Sindaco. In occasione di funerali è consentito l'ingresso nel cimitero oltre l'orario di apertura e chiusura.

Art 33

Nel cimitero è consentito l'ingresso ai soli pedoni, fatta eccezione per i carri funebri e altri mezzi di servizio o per l'accesso di soggetti disabili.

Art 34

E' vietato introdurre nel cimitero animali, se non al guinzaglio. E' vietata l'introduzione, senza apposito permesso, di oggetti ingombranti. L'Ufficio Tecnico Comunale ha facoltà di rimuovere oggetti eventualmente sistemati, o sanzionare tutto ciò che contravviene alle norme precedenti.

Art 35

In vicinanza e nell'ambito dell'area cimiteriale sono vietati:

- a) l'accattonaggio e la questua;
- b) tenere un contegno che comunque offenda il rispetto dovuto al luogo ed al culto dei morti;
- c) rimuovere e portare fuori dai cimiteri oggetti di ogni genere senza il preventivo permesso dell'Ufficio Tecnico Comunale;

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA GESTIONE

Art 36

E' assolutamente vietato al personale addetto ai cimiteri assumere incarichi o assolvere commissioni di carattere funerario per conto terzi.

E' altresì vietato al personale stesso, in caso di affidamento in gestione, partecipare direttamente o indirettamente ad altre imprese o società esplicanti attività inerenti qualsiasi operazione funebre e cimiteriale.

DISPOSIZIONI INERENTI LA CREMAZIONE E LA DISPERZIONE DELLE CENERI

Art 37

Fatto salvo quanto previsto dalla Legge n. 130/2001 relativo al sistema autorizzativo per la cremazione delle salme, in base alle disposizioni della Legge Regione Toscana

29/2004, le ceneri risultanti dalla cremazione possono essere: 1) tumulate in ossarietto, 2) inserite in loculo già occupato dalla salma di un parente 3) inumate, 4) consegnate ad un affidatario che dichiari la destinazione finale dell'urna o delle ceneri. 5) Disperse nel cinerario comune (se istituito).

E' consentita anche la dispersione nei luoghi individuati dall'art. 4 della Legge Regione Toscana 29/2004.

Art 38

Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, può stabilire norme di dettaglio relative alla conservazione delle ceneri.

Art 39

L'accettazione delle ceneri è prevista, in deroga all'art 1, anche per quei defunti che non erano residenti in vita nel territorio comunale sia per la collocazione negli ossarietti o nei loculi.

Per tale servizio può essere stabilita una tariffa.

Art 40

Per il rispetto dell'art. 7 della Legge Regionale 29/2004, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.

Devono essere consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art 41

Nel caso di inadempienze e/o opere eseguite all'interno del Cimitero Comunale arbitrariamente ovvero in contrasto con quanto previsto dal vigente regolamento e nel caso di collocazione di oggetti senza la preventiva autorizzazione del Comune o tali da deturpare il decoro del luogo, si adotteranno i provvedimenti di rimozione, demolizione e/o sanzionatori previsti dalla normativa Edilizio-Urbanistica vigente, dal Regolamento Edilizio Comunale, dal Regolamento di Polizia Mortuaria e dalla vigente normativa in materia.

Art 42

Tutte le persone che svolgono attività nell'interno dei cimiteri o comunque lo frequentino, debbono usare il massimo rispetto ai

visitatori, ai manufatti ed alle opere di qualsiasi natura ivi esistente.

Art 43

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per atti o fatti compiuti da persone non appartenenti ai servizi cimiteriali.

Art 44

Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, qualora non siano assistite da sanzioni particolari, secondo leggi o regolamenti generali, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 secondo quanto previsto dall'art. 7bis del D.Lgs 267/2000.

Art 45

Le domande di tumulazione in manufatti cimiteriali di vecchia data, per i quali non sia possibile accertare l'esistenza di un regolare atto di concessione, potranno essere accolte solo quando da parte degli interessati sia stato richiesto e preventivamente provveduto alla regolarizzazione della concessione mediante la stipula del relativo atto.

Per ottenere la regolarizzazione della concessione gli interessati dovranno presentare la necessaria documentazione atta a dimostrare il grado di parentela che lega l'istante alla persona dei defunti già tumulati nei manufatti di che trattasi, nonché il titolo in base al quale assume diritto alla concessione.

In ogni caso la regolarizzazione dovrà essere fatta negli stessi limiti, anche temporali, dell'originaria concessione e deve intendersi limitata alla tumulazione delle salme appartenenti alla famiglia o eredi dell'originario concessionario.

Art 46

Qualora sia accertato che un loculo è abbandonato per incuria o per morte di ogni avente diritto e che la tumulazione è avvenuta

da almeno 50 anni si provvederà alla procedura di revoca della concessione. Pronunciata la decadenza della concessione si provvederà alla traslazione delle salme, resti, ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune o cinerario comune.

Il loculo così reso libero ritornerà nella piena disponibilità del Comune.

Art 47

Per quanto eventualmente non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Sono abrogate tutte le disposizioni emanate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.